

Risposte giudiziarie alla violenza contro le donne

Elisabetta Rosi

1. Misure di contrasto. La Convenzione di Istanbul

Professionalità collettiva dei magistrati ed organizzazione *gender-oriented* degli affari in materia penale negli uffici giudiziari sono le due risposte che possono essere attuate immediatamente per fronteggiare il costante e consistente incremento dei fatti di violenza di genere. E ciò può essere fatto senza attendere riforme normative o sperare in una prossima iniezione di risorse umane negli organici degli uffici giudiziari.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, offre al riguardo utili indicazioni e individua le misure idonee a contrastare il fenomeno.

La strategia proposta dallo strumento giuridico internazionale individua, infatti, nella prevenzione e soprattutto nella protezione delle vittime la chiave di volta del contrasto alla violenza di genere, in coerenza con l'approccio "olistico" che il Consiglio d'Europa ha scelto per contrastare un fenomeno che è ormai considerato strutturale e che, a ragione, è ritenuto lesivo dei diritti umani. Nella prima parte della Convenzione sono suggerite le "politiche": sensibilizzare la collettività, dare concretezza a programmi educativi nelle scuole basati sul rispetto delle differenze tra i sessi, formare le varie figure professionali necessarie, sviluppare programmi per "trattare" gli autori di comportamenti violenti, curare che il settore dei mass-media e delle tecnologie dell'informazione siano rispettosi di contenuti "*gender-oriented*".

La seconda parte riguarda invece il tema centrale della protezione e del sostegno alle vittime, individuando il diritto all'informazione ed al supporto concreto (ivi inclusa l'accoglienza nelle case-rifugio) a fini di protezione, la quale è considerata non solo necessaria per tutelare la dignità, la libertà e la personale incolumità della vittima, ma anche perché rappresenta il mezzo efficace per prevenire la commissione di ulteriori atti di violenza in danno della stessa vittima, che potrebbero giungere fino al c.d. femminicidio. La scelta di indubbio rilievo della Convenzione di

Istanbul è stata proprio quella di dare priorità alla tutela della vittima, rispetto all'esigenza di punizione del responsabile, anche se naturalmente la terza parte della Convenzione individua le forme di manifestazione della violenza, ponendo a carico degli Stati firmatari l'obbligo di incriminare quelle condotte in quanto lesive della dignità, della salute fisica e psicologica, con pericolo per la stessa vita della donna. Sono inclusi la violenza psicologica, lo *stalking*, la violenza fisica, la violenza sessuale, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata, le molestie sessuali.

Per quanto riguarda le linee guida proposte dalla Convenzione con riferimento al procedimento penale, va osservato che la parte dedicata alle indagini ed al processo penale è molto dettagliata e pone come obiettivi: la procedibilità dell'azione penale, a prescindere dalla segnalazione o dalla denuncia della vittima, l'immediatezza della risposta giudiziaria, anche in riferimento alla valutazione e gestione del rischio di reiterazione delle condotte violente in ogni specifico caso, la predisposizione delle misure di allontanamento dell'aggressore ovvero di ordinanze di ingiunzione e/o protezione.

E' possibile, quindi, agire immediatamente nella direzione indicata dalla Convenzione.

2. Risposte giudiziarie. Formazione

E' evidente che per fronteggiare un fenomeno strutturale quale quello relativo alla violenza contro le donne, la formazione dei magistrati sui contenuti della Convenzione, sulle metodologie virtuose dello svolgimento delle indagini e della trattazione dei processi risulta essenziale per fornire una risposta giudiziaria adeguata alla complessità e diffusività del fenomeno.

La formazione deve essere permanente e deve essere completata con i contributi di sapere delle altre professionalità non-giuridiche. Deve inoltre essere strutturale, proprio come il fenomeno, ossia costante e volta non già solo ai magistrati che si occupano del settore specifico; per lungo tempo il dibattito, anche internazionale, sul tema della formazione delle autorità giudiziarie in materia di violenza contro le donne vedeva prevalere l'approccio della "specializzazione", tanto da ipotizzare l'istituzione di giudici specializzati. Se in precedenza la tesi era suggestiva, nell'ottica della Convenzione di Istanbul va rimessa in discussione.

Va innanzitutto rilevato che la realtà territoriale italiana presenta in prevalenza uffici giudiziari di medio-piccole dimensioni, che non consentono né la creazione di ripartizioni o gruppi all'interno degli uffici

di Procura ed ancor meno la suddivisione in Sezioni dei Tribunali di primo grado. In secondo luogo la c.d. “specializzazione” - che è certamente valore utile nella fase relativa alle indagini preliminari, laddove è necessario privilegiare la correttezza dell’acquisizione delle fonti di prova e la tempestività dell’azione volta ad un intervento immediato di protezione della vittima – non risulta positiva in sede di esercizio della giurisdizione di merito, dove si deve verificare la fondatezza delle accuse, valutando le prove offerte dalle parti del processo, con particolare rilievo alla prova dichiarativa, assunta attraverso la testimonianza della vittima. Si tratta di una tematica di accertamento del fatto e della responsabilità penale attraverso le fonti dichiarative che rileva non solo nei processi relativi a reati contro le donne, ma è comune all’accertamento di molti dei fatti delittuosi.

Pertanto, la condivisione delle competenze in materia di violenza contro le donne tra il maggior numero possibile dei magistrati e delle magistrato favorisce un sapere condiviso tra i giudici penalisti ed amplia il dibattito a tutte le componenti “di genere” degli Uffici giudiziari. In tal modo tutti sono resi più consapevoli della rilevanza del fenomeno e delle problematiche processuali e così viene ad essere favorito lo sviluppo di criteri di valutazione della prova omogenei ed anche in linea con gli orientamenti di legittimità che si sviluppano sul punto.

La diffusione di sapere tra i magistrati/le magistrato evita, inoltre, ogni possibile effetto negativo eventualmente ricollegabile alla eccessiva settorializzazione delle esperte/degli esperti nella specifica materia.

E’ infatti necessario che il tema della violenza nei confronti delle donne, ed in generale il tema della vittima del reato, lasci il *backstage* della formazione professionale della Magistratura, cessi insomma di essere considerato quale settore “di nicchia”, spesso “non gradito” da chi vi è stato assegnato, ed entri invece a comporre il primo capitolo del “manuale operativo” di ogni magistrato/a, nella condivisione consapevole della tematica “di genere” e della sua importanza per lo sviluppo della società. A tale proposito molto potrà scaturire dallo sviluppo del dialogo costruttivo tra la Scuola della Magistratura, le Istituzioni che si occupano della formazione degli altri protagonisti dell’azione di prevenzione e tutela delle vittime e le associazioni non governative da tempo impegnate sul campo, per raggiungere una vera e propria professionalità collettiva in materia.

3. Organizzazione

Per quanto attiene alla seconda modalità di intervento che può da subito rappresentare una risposta della Magistratura al fenomeno che stiamo esaminando, ossia agli interventi di organizzazione degli uffici

giudiziari, è necessario iniziare a pensare ad un *gender-centred approach* nell'organizzazione degli uffici giudiziari, non confinato alle sole forme di cooperazione tra le autorità giudiziarie e gli enti e le associazioni che si occupano di assistenza, sostegno e protezione delle vittime, prima, durante e dopo il procedimento penale. E' giunto il momento di assumere consapevolezza delle conseguenze negative che sono scaturite fino ad oggi dal carattere *gender blind* delle statistiche sulle vittime di reato - situazione segnalata invano da più parti - e, di conseguenza, occorre adottare metodologie operative di organizzazione che siano in grado di evidenziare, tra i moltissimi fascicoli processuali, i casi di violenza contro una donna ovvero il caso di vittima minorenni ovvero di vittima di età avanzata, perché anche la l'età della vittima può avere la sua importanza (si pensi alle elaborazioni giurisprudenziali sulla verifica di attendibilità dei bambini/delle bambine in età prescolare che si dichiarino vittime di abusi sessuali).

Una selezione di questo tipo dei procedimenti penali, istituzionalizzata a livello organizzativo, è importante sin dalle indagini preliminari per dare loro priorità, non solo in quanto è necessario dare una risposta giudiziaria in tempi rapidi, ma anche per evitare il possibile deterioramento della fonte dichiarativa o i rischi di pregiudizio in ordine alla valutazione della sua attendibilità, per effetto di un esame incompleto o superficiale di quanto dichiarato al momento della denuncia od al disvelamento dei fatti delittuosi.

Una selezione delle tipologie di reato, e delle relative vittime coinvolte, mediante l'attività di c.d. spoglio degli incarti processuali è altresì essenziale per una trattazione tempestiva dei processi relativi a fenomeni di violenza contro le donne (individuando ad esempio i processi per violenza sessuale di gruppo, violenza sessuale in casi di *wife-beating*, reati sessuali commessi in ambito familiare, ovvero in ambito scolastico, od ospedaliero, e così via, *stalking* o crisi della relazione, età infraquattordicenne delle vittime di abusi sessuali, ovvero infrasedicenne, indicando anche le vittime di età inferiore ai 10 anni e quelli in età prescolare).

Questo sistema consentirebbe, e per davvero, una più rigorosa applicazione dei criteri di priorità di trattazione ex art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. nella formazione dei ruoli di udienza, in considerazione delle garanzie previste per le persone offese del reato a seguito del recepimento in sede nazionale della direttiva europea n. 29 del 2012. Tale priorità è espressamente prevista per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e *stalking*.

Alcuni casi - riferiti recentemente dalla stampa - nei quali ingiustificabili ritardi nella trattazione di processi per reati di violenza

sessuale contro donne e bambine, hanno causato la prescrizione dei reati, ci sollecitano quindi ad agire subito, ponendo in essere un'azione di revisione *gender oriented* delle “pendenze” che rimedi, ove possibile, alla sottovalutazione del fenomeno ed alla cecità culturale che ha governato, sino a non molto tempo fa, le dirigenze degli uffici giudiziari.